

CAPITOLO 4

Il principio di offensività

Sommario: 1. La contraffazione non grossolana della patente di guida estera. - 2. Dichiarazioni false o omesse per il conseguimento indebito del reddito di cittadinanza. - 3. Falso documentale grossolano.

1. La contraffazione non grossolana della patente di guida estera

Cass., Sez. Un., 22 marzo 2023, n. 12064

«La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale».

• Introduzione

La questione di diritto penale oggetto della sentenza in commento attiene al **principio di offensività** e al suo campo di applicazione in relazione ai **reati contro la fede pubblica**.

Pur essendo privo di espressa previsione normativa, invero, il principio di offensività gode di riconoscimento tanto a **livello primario**, mediante la correlazione con altri principi di rilievo costituzionale, quanto a **livello ordinario**, mediante la disciplina del **reato impossibile di cui all'art. 49 c.p.**

Il principio di offensività svolge una **funzione garantista** all'interno dell'ordinamento, poiché impone che siano **punite solo le condotte poste in essere dall'agente idonee a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato** dalla norma penale.

Il rilievo costituzionale di tale principio si rinviene indirettamente dagli **artt. 13, 25, comma 2 e 27, comma 3, Cost.**

Il principio di offensività, a tal proposito, si ricava dalla previsione della **limitazione della libertà personale dell'individuo mediante l'irrogazione di una sanzione penale** nell'esclusivo caso in cui venga realizzata **un'offesa ad un bene giuridico di pari rilievo costituzionale**, ai sensi dell'art. 13 Cost.

L'art. 25, comma 2, Cost. poi, fa strada al principio di offensività laddove prevede che la **sanzione penale consegua alla commissione del fatto**, inteso come **comportamento materiale ed offensivo**.

Infine, il principio di offensività si ricava dall'art. 27, comma 3, Cost., dal quale emerge che la **pena** debba rappresentare il **risultato dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato con la condotta posta in essere dal soggetto agente**, il quale deve percepire il disvalore della stessa, al fine della sua corretta reintegrazione all'interno della società.

Malgrado la presenza di interpretazioni dottrinali volte a negare l'esistenza del principio di offensività all'interno del nostro ordinamento, la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale si sono espresse in plurime pronunce volte a restituire a tale principio rilevanza a livello primario.

I sostenitori della teoria del rilievo costituzionale del principio di offensività sostengono altresì la sua esistenza sul piano legislativo ordinario nella disciplina generale del reato impossibile di cui all'art. 49 c.p.

L'**art. 49 c.p.**, invero, prevede l'**esclusione della punibilità quando è inidonea l'azione**, che rende, pertanto, **impossibile l'evento dannoso o pericoloso** e non configura, in tal modo, **alcuna offesa al bene giuridico tutelato** dalla norma incriminatrice.

Tanto premesso, il principio di offensività e il reato impossibile trovano contestualmente applicazione nei **reati contro la fede pubblica** in presenza di **falsità tollerabili**, ricondotte nelle ipotesi di **falso grossolano, falso inutile e falso innocuo**.

Per quanto qui di interesse, il falso innocuo si riferisce alle ipotesi di falsità o alterazioni che, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, sono **inoffensive** in quanto irrilevanti rispetto al significato di un atto o alla sua valenza probatoria, pertanto non punibili **ai sensi dell'art. 49 c.p.**, e tende, inoltre, a **confondersi** con le altre due predette ipotesi di falso nella prassi operativa.

• La questione

La sentenza in commento attiene al contrasto rimesso alle Sezioni Unite in merito alla **rilevanza da attribuire alla patente di guida estera e alla sua ipotetica configurabilità come fatto tipico del reato di cui all'art. 477 c.p. in assenza dei requisiti di cui all'art. 135, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Codice della Strada")**, sul quale si sono articolati due distinti filoni giurisprudenziali.

A tal proposito, il ricorso formulato dinanzi alla Suprema Corte prende le mosse dalla conferma ad opera della Corte di Appello della condanna emessa in primo grado nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere il predetto formato o fatto formare una falsa patente di guida, astrattamente rilasciatagli dall'autorità estera e sulla quale era stata apposta la sua fotografia.

L'unico motivo sul quale si articola il ricorso verte sull'erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati ascritti all'imputato, poiché **non sarebbe**

stata rilevata l'innocuità del falso, dal momento che la patente di guida estera non sarebbe funzionale ad abilitare l'imputato alla guida nel territorio italiano quando sia priva dei requisiti richiesti dalla legge per la sua validità nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 135 Codice della Strada, ricorrente nel caso di specie.

Rilevata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul tema, la Quinta Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Secondo il primo orientamento giurisprudenziale, supportato dal ricorrente, la patente rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea svolge la **funzione di abilitare l'individuo a guidare nel territorio nazionale**, esclusivamente **in presenza delle condizioni di cui all'art. 135 Codice della Strada**, in quanto finalizzate a darne **validità in Italia**.

L'art. 135 Codice della Strada, a tal proposito, prevede che *“i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida li abilita la patente posseduta, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso ufficiale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente”*, purché tutta la documentazione sia **in corso di validità**.

Solo in tal caso il **falso assume rilevanza penale**, allorquando, dunque, la **falsificazione incida sulla patente di guida estera convertita o subordinata al processo di convalida internazionale**.

In assenza di tali condizioni, contrariamente, la patente estera non abilita l'individuo a guidare nel territorio nazionale e **non può pertanto svolgere ruolo autorizzativo o certificativo ai sensi dell'art. 477 c.p.**, rappresentando un **documento privo di validità nel territorio italiano**, tale da non integrare il reato contestato.

Tanto premesso, la **falsificazione della patente priva dei requisiti di validità di cui all'art. 135 Codice della Strada non può integrare l'ipotesi del falso innocuo**, contrariamente a quanto sostenuto nelle motivazioni dal ricorrente, poiché all'**origine essa non costituisce reato**.

Solo il **documento falsificato in presenza dei requisiti di cui all'art. 135 Codice della Strada**, dunque, è **oggetto tipico della fattispecie di cui all'art. 477 c.p.**, poiché costituisce **autorizzazione o certificazione amministrativa**.

Il secondo orientamento giurisprudenziale, supportato dalla Corte di Appello nella motivazione, **prescinde dalla mancanza delle condizioni richieste dall'art. 135 Codice della Strada**, poiché la **patente estera falsificata è idonea ad ingannare la fede pubblica per il suo contenuto giuridico e probatorio**, al contempo **intrinseco e estrinseco**.

La patente, invero, ha **valenza intrinseca** poiché **dimostra l'esistenza di quanto certificato al suo interno**, a prescindere dal suo **accostamento ad altri atti**, identificati nei documenti richiesti dall'art. 135 Codice della Strada.

Pertanto, secondo tale orientamento, **la patente estera esiste anche da sola e costituisce certificato espressivo di un autonomo contenuto giuridico e probatorio**, annoverato nella categoria degli atti contemplati dall'art. 477 c.p.

Inoltre, il **difetto delle condizioni di validità di cui all'art. 135 Codice della Strada sono consequenziali al documento contraffatto stesso, poiché accertate dal giudice in una fase successiva al perfezionamento del reato**, avvenuto nel momento della **contraffazione** stessa o dell'**esibizione del documento falsificato alle autorità competenti**.

• La soluzione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato **risposta negativa al quesito**, aderendo al secondo orientamento giurisprudenziale, poiché risulta **irrillevante** che la **patente** rilasciata da un paese estero non appartenente all'Unione Europea, **non sia accompagnata dai documenti individuati nell'art. 135 Codice della Strada**, dal momento che tale patente svolge un'**autonoma funzione autorizzativa e certificativa che rientra nella categoria degli atti idonei ad integrare reato, ai sensi dell'art. 477 c.p.**

La Suprema Corte evidenzia, inoltre, che entrambi gli orientamenti hanno correttamente escluso la configurabilità del falso innocuo non punibile ai sensi dell'art. 49 c.p., poiché **solo la falsificazione della patente straniera non grossolana** le attribuisce **funzione documentale**, in quanto idonea a comprovare il conseguimento del **titolo abilitativo alla guida anche al di fuori dei confini nazionali del territorio in cui il documento è stato rilasciato**, purché tale Stato abbia **aderito alla Convenzione di Vienna che prevede tale estensione**.

Tanto premesso, le Sezioni Unite non condividono il primo orientamento giurisprudenziale, dal momento che ritengono che la **patente extracomunitaria** assuma **validità** per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 477 c.p., **in presenza delle condizioni di cui all'art. 135 Codice della Strada**, e non per l'**effetto estensivo del titolo abilitativo** alla guida oltre i confini dello Stato che l'ha rilasciata, operato con la sottoscrizione della Convenzione di Vienna.

La legge italiana, inoltre, riconosce alla **patente extracomunitaria** la funzione di **“documentare il suo rilascio in un paese straniero come presupposto per la determinazione di alcuni effetti giuridici all'interno dell'ordinamento”**.

Tale riconoscimento, invero, si esprime nella natura di **titolo abilitativo alla guida in generale** espresso dal documento, in virtù dell'adesione alla Convenzione di Vienna, posta in essere anche dal Paese dell'imputato, e **prescinde dalla ricorrenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 135 Codice della Strada**.

Per tale motivo, **la patente rilasciata da un Paese straniero non appartenente all'Unione Europea è atto tipico di cui all'art. 477 c.p.**, la cui **“contraffazione, quando non grossolana, integra il delitto previsto e punito da**

tale articolo, in combinato con la previsione di cui all'art. 482 c.p.”, anche in assenza delle condizioni di validità della patente di cui all'art. 135 Codice della Strada.

Tali ragioni hanno indotto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a rigettare il ricorso e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Dichiarazioni false o omesse per il conseguimento indebito del reddito di cittadinanza

Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 49686

«Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».

• Introduzione

Il reddito di cittadinanza, istituito dal D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, costituisce ai sensi dell'art. 1 una **“misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza sociale e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”**.

La legge individua come **beneficiari i nuclei familiari che**, al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso di **determinati requisiti soggettivi ed economici**. Il richiedente **ne autocertifica la sussistenza mediante presentazione la domanda**, redatta su modulo approvato dall'INPS, presso gli uffici postali, i centri di assistenza fiscale o gli istituti di patronato. Tali **requisiti reddituali e patrimoniali si considerano posseduti per tutta la durata dell'attestazione ISEE in vigore al momento della domanda e sono verificati nuovamente** solo in caso di presentazione di **nuova dichiarazione unica sostitutiva**, fermo restando l'**obbligo** per il beneficiario di **comunicare** nei termini stabiliti dall'art. 7 della legge cit. **eventuali variazioni del reddito o del patrimonio e di fornire le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione**. In ogni caso, l'INPS ha il potere di verificare i requisiti autocertificati in domanda ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il successivo **accertamento della mancanza originaria dei requisiti richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza comporterà la revoca del beneficio**; al contrario, **sarà disposta la decadenza nelle ipotesi di violazione degli obblighi alla cui osservanza è condizionata l'erogazione o il conseguimento di**

un beneficio in misura maggiore del dovuto.

Il rispetto della normativa prevista per l'ottenimento del beneficio è garantito mediante la previsione di **due fattispecie delittuose**, inserite nell'art. 7: nello specifico, il comma 1 punisce con la reclusione da due a sei anni la condotta del soggetto che, **al fine di ottenere indebitamente il beneficio, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero ometta informazioni dovute; il comma 2** prevede la reclusione da due a tre anni nei confronti di **chi, fruendo già del beneficio, non comunichi le variazioni del reddito o del patrimonio e le altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso nei termini previsti dall'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11.**

• La questione

La **questione**, sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite in quanto **oggetto di contrasto giurisprudenziale**, attiene alla **configurabilità del reato di omesse o false indicazioni di informazioni nell'autodichiarazione** per ottenere il reddito di cittadinanza, di cui **al comma 1 dell'art. 7 della L. 26/2019, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni patrimoniali stabilite per l'ammissione al beneficio.**

L'ordinanza di rimessione registra l'**esistenza di due opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.**

Un primo indirizzo ermeneutico qualifica il reato di cui al comma 1 dell'art. 7 come di pericolo astratto, riconducendolo al **genus dei reati di falso. Ricostruito in questi termini**, si ritengono sufficienti, ai fini della sua configurabilità, **la mera falsità delle indicazioni ovvero le omissioni delle informazioni dovute da parte del soggetto agente, a nulla rilevando la sussistenza delle condizioni per ottenere il beneficio** (Cass., sez. III, 25 ottobre 2019, dep. 2020, n. 5289, Sacco; Cass., sez. II, 5 novembre 2020, dep. 2021, n. 2402). Invero, la disciplina sanzionatoria del reddito di cittadinanza sarebbe correlata **“al generale principio antielusivo, che si incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.”**: la *ratio* della punibilità della condotta dell'agente dovrebbe essere rinvenuta nel dovere di lealtà del cittadino verso le Istituzioni dai quali riceve un beneficio economico.

A conferma della propria impostazione, **l'orientamento in esame effettua un parallelismo con il reato di cui all'art. 95, D.P.R. 115/2002.** Si richiama, in particolare, la pronuncia **delle Sezioni Unite del 27 novembre 2008, n. 6591** che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha sostenuto che **“integrano il delitto di cui al D.P.R. 115/2002, art. 95 le false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva e di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a Spese dello stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio”.** Tale principio, secondo questo indirizzo, **trove-**

rebbe applicazione anche nei confronti del reato di cui al comma 1 dell'art. 7 sulla base delle **assonanze** sussistenti tra le due fattispecie, in quanto entrambe appaiono dirette a **sanzionare la violazione del dovere di lealtà del cittadino verso l'amministrazione che eroga un beneficio**.

Il secondo orientamento riconduce il comma 1 alla categoria dei reati di pericolo concreto, valorizzando il dolo specifico, previsto dalla norma nella parte in cui richiede che la condotta sia posta in essere *“al fine di ottenere indebitamente il beneficio”*. Soffermando l'attenzione sull'avverbio *“indebitamente”*, tale indirizzo ritiene che il legislatore abbia voluto far riferimento *“non alla volontà del soggetto di accedere la beneficio messa in atto non iure, ossia in assenza degli elementi formali che ne avrebbero consentito l'erogazione, bensì alla volontà diretta a conseguire il beneficio contra jus, ossia in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento”* (Cass., sez. III, 15 settembre 2021, n. 44366, Gulino).

Una interpretazione dell'espressione *“al fine di ottenere indebitamente il beneficio”* e, dunque, una lettura del dolo specifico compatibile con il principio di necessaria offensività impongono, secondo questo indirizzo, di ritenere che il legislatore abbia inteso configurare come concreto il pericolo derivante dalla condotta dell'agente, con la conseguenza che il reato sarà configurabile solo qualora si accerti l'intenzione dell'agente sia stata quella di conseguire un beneficio altrimenti non dovuto e, dunque, un **indebito arricchimento** (Cass., sez. II, 8 giugno 2022, n. 29910, Pollara).

• La soluzione

Le Sezioni Unite **aderiscono al secondo orientamento**.

In sede di **confutazione** delle **argomentazioni sostenute dal primo indirizzo ermeneutico**, la Corte ritiene innanzitutto **inconferente il parallelismo con l'art. 95 del D.P.R. 115/2002: la diversità tra le due fattispecie emerge già dal punto di vista strutturale**, essendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95 D.P.R. cit. il **dolo generico**, a differenza del comma 1 dell'art. 7 della legge del 2019 che prevede il dolo specifico. **Inoltre, differenti sono i contesti procedurali**: mentre l'ammissione del patrocinio a spese dello stato è caratterizzata da un procedimento informato alla massima speditezza, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone lo svolgimento di una istruttoria, seppur minima, e preclude ogni intervento sostitutivo da parte del richiedente al fine di autocertificare eventuali informazioni carenti o mancanti.

Le Sezioni Unite contestano, altresì, l'affermazione per cui la disciplina sanzionatoria del reddito di cittadinanza sarebbe fondata su un **dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalla quali riceve un beneficio economico**. *“Questo dovere di lealtà sembra costituire il corrispettivo di un beneficio graziosamente concesso al cittadino piuttosto che in forza di un diritto espressamente riconosciuto per legge sulla base di dati oggettivi e verificabili. Si tratta di una*

prospettiva che riduce il bene giuridico tutelato dal D.L. 4/2019, art. 7 a vuoto guscio privo di sostanza concreta che attrae a sé, rendendoli punibili, anche fatti del tutto inoffensivi”.

In questo solco, la pronuncia richiama **principi giurisprudenziali ormai consolidati** tesi a valorizzare il ruolo che assume principio di offensività sia sul piano astratto, quale limite alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione di fattispecie penalmente rilevanti, che su quello concreto, quale criterio interpretativo applicativo a cui il giudice deve attenersi al fine di non punire comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva. La corretta applicazione di tali principi impone di **sconfessare la tesi per cui il fondamento della disciplina sanzionatoria consista nella violazione di un dovere generico di lealtà**: se così fosse, il legislatore avrebbe potuto strutturare la norma in modo tale da rendere sufficiente la sussistenza di un dolo generico in capo al soggetto agente. Al contrario, ai fini della configurabilità del reato in esame, è **richiesto l'accertamento del dolo specifico dell'agente il quale non solo deve avere consapevolezza della falsità delle informazioni date o della doverosità di quelle omesse, ma deve anche agire con l'intenzione dell'agente di conseguire un beneficio indebitamente, ossia senza averne diritto ovvero di ottenere il beneficio in misura maggiore a quanto dovuto**. Tale lettura ampia dell'avverbio “**indebitamente**” conferma la conclusione per cui il reato di cui all'art. 7, comma 1 si ponga a tutela non di un dovere di lealtà nei confronti dell'ente bensì a tutela del **patrimonio dell'ente erogatore e, nello specifico, delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il reddito di cittadinanza impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha diritto o ne ha diritto in misura minore**.

Alla luce di queste considerazioni, **si ritiene non condivisibile la tesi, sostenuta dal primo indirizzo, per cui solo il comma 2 dell'art. 7 sia posto a tutela del patrimonio, mentre il bene giuridico tutelato dal comma 1 sia il generico dovere di lealtà**. Invero, secondo le Sezioni Unite, **il bene tutelato dalle due fattispecie sarebbe unico in quanto entrambe le disposizioni puniscono modalità diverse di aggressione di un medesimo bene, differenziandosi solo dal punto di vista del presupposto**: nel comma 1, la mancanza del beneficio e la prospettiva di ottenerlo; nel comma 2, il suo godimento.

Infine, la Corte ritiene **non condivisibile l'inquadramento del comma 1 dell'art. 7 nella categoria dei reati di falso posti a tutela della fede pubblica**: seguendo questa ricostruzione, infatti, si **rischierebbe di “spostare il disvalore dell'evento alla condotta e di svuotare di senso l'avverbio indebitamente che qualifica il movente tipizzato dell'azione**. La specifica previsione del finalismo della condotta decettiva è frutto della scelta del legislatore di anticipare la tutela penale al momento della domanda piuttosto che a quello dell'erogazione del beneficio e **proietta il reato fuori dall'ambito della tutela della fede pubblica collocandola in quella dell'aggressione alle risorse dell'ente pubblico specifica-**

mente destinate all'erogazione del beneficio".

Va, infine, disattesa la tesi per cui nel comma 1 dell'art. 7 verrebbe in rilievo una fattispecie di reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità sarebbe sufficiente la mera falsità delle indicazioni ovvero le omissioni delle informazioni dovute da parte del soggetto.

Occorre, infatti, valorizzare la previsione da parte del legislatore del dolo specifico che, nella fattispecie in esame, *“non si limita a tipizzare il movente dell'azione”* ma *“qualifica la condotta costituendo, sul piano oggettivo, un elemento della fattispecie rilevatore dell'offesa che si intende prevenire”*. Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 7, comma 1 deve essere qualificata come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata con la conseguenza che, se l'agente ha diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni rese a tal fine rende la condotta atipica, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio.

3. Falso documentale grossolano

Cass., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 1243

«Sul piano letterale, il quarto comma dell'art. 613bis in esame focalizza la sua attenzione sulla «derivazione» delle lesioni dei fatti di cui al primo comma, in tal modo sottolineando la centralità del nesso eziologico tra condotta ed evento ed esprimendo una scelta finalizzata ad isolare l'ipotesi dal caso in cui le lesioni, ben più intensamente che essere il metro termine di un processo causale, costituiscono oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente.

Sul piano sistematico, la finalità di inasprire il trattamento sanzionatorio, per il caso che «dai fatti di cui al primo comma» derivi l'evento delle lesioni, ossia una conseguenza non necessaria ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice-base, è incompatibile con l'intenzione del legislatore di provocare l'assorbimento del delitto doloso di lesioni in quello di tortura, rendendolo un mero elemento circostanziale. In altri termini, proprio l'esistenza di una autonoma fattispecie dolosa, in difetto di indici normativi diversi e, anzi, tenuto conto delle finalità di colmare una lacuna nell'ordinamento stigmatizzata dalla giurisprudenza sovranazionale, dimostra che la previsione del quarto comma dell'art. 613bis cod. pen. va intesa, pur in assenza di alcuna limitazione esplicita, come circoscritta al caso delle lesioni non volute. In caso contrario si realizzerà un concorso di reati».

• Introduzione

Il delitto di tortura fa il suo ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con la L. 24 luglio 2017, n. 110, atta a colmare il vuoto normativo specifico in materia di tortura e soddisfare le pressioni internazionali e sovranazionali circa l'inserimento di una fattispecie di reato *ad hoc* idonea a sanzionare adeguatamente ogni atto di